Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Padova

NUOVO REGOLAMENTO
PER LA DESIGNAZIONE DI MEMBRI DI
"COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI"

Approvato dall'Assemblea degli iscritti nella seduta del 7 aprile 1994

Premessa

1. Lo scenario auspicato e al quale si deve tendere è quello caratterizzato dalla piena sussistenza di due condizioni:
   a) l'assunzione di responsabilità piena dell'Architetto progettista libero professionista in ordine alla qualità, alla legittimità, alla congruità del proprio progetto;
   b) la contestuale assunzione di responsabilità piena da parte del tecnico funzionario preposto di accertare tali requisiti; il tutto a fronte di un chiaro quadro legislativo e normativo, fatto di certezze.

   In tale scenario la Commissione Edilizia verrebbe a perdere addirittura la stessa ragione di esistere.

2. Se lo scenario così delineato è quello a cui tendere, la situazione attuale vede il permanere nella maggior parte dei casi di una concezione della CEC come luogo di compensazione tecnica e, spesso, di mediazione politica.
   Il famigerato art. 113 della Legge Urbanistica Regionale (L.R. n. 61/85) è impostato apparentemente sulla qualificazione di esperto di ogni suo componente, ma in realtà è congegnato per far corrispondere la composizione della CEC ai rapporti politici del Consiglio Comunale.

3. La nomina diretta delle Commissioni dovrebbe essere conseguenza della nuova connotazione di un Sindaco eletto direttamente dai cittadini e ciò dovrebbe avvenire chiedendo il Sindaco agli Ordini Professionali la designazione di propri rappresentanti esperti nominati in quanto tali.
   Ciò è quanto la nostra Federazione Regionale (F.O.A.V.) ha indicato chiedendo la revisione dei due articoli 113 e 114 della Legge Regionale n. 61/85 nel senso di avere un rappresentante direttamene scelto dall'Ordine e non più di dover indicare una terna soggetta a scelte da parte del Consiglio Comunale.

4. Il presente Regolamento è studiato e predisposto per una fase di evidente e necessaria transizione e vuole essere lo strumento per rispondere in forma tempestiva e non mediata da selezioni.
   Esso consente la verifica effettiva di requisiti oggettivi di competenza professionale alle richieste di terne di quegli enti che lo prevedono e alla designazione eventuale di rappresentanti diretti del Consiglio.
   Il tutto con l'obiettivo di garantire in tali commissioni la più ampia presenza di Architetti dotati di effettivo spirito di servizio e con una sempre più preciso rapporto con l'Ordine Professionale.

Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine quando gli sia richiesto da una pubblica Amministrazione di designare uno o più dei propri iscritti quali membri di Commissioni Edilizie, delibera i nominativi secondo i criteri di cui al successivo art. 3, li comunica all'Amministrazione richiedente allegando i curricula, ed agli Iscritti attraverso il Notiziario.

Art. 2

L'Iscritto che intende candidarsi quale membro di Commissione, rivolge domanda al Consiglio dell'Ordine dichiarando la disponibilità a candidarsi nei Comuni della Provincia individuati nella classificazione di cui all'art. 3, allegando il proprio curriculum professionale compilato secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio ed evidenziando i requisiti richiesti.
E' ammessa solo la candidatura di architetti che al momento della domanda non siano già membri di altre Commissioni Edilizie.

Art. 3

Il Consiglio esamina le domande pervenute ed inserisce i candidati nelle rispettive fasce.

1ª Fascia – Comuni di:

AGNA – ARRE – BARBONA – BOARA PISANI – BOVOLENTA – CAMPODORO – CANDIANA – CARCERI D'ESTE – CASTELBALDO – GAZZO – GRANZE – MASI – MASSANZAGO – MEGLIADINO S. FIDENZIO – MEGLIADINO S. VITALE – PIACENZA D'ADIGE – POLVERARA – PONSO – SALETTO DI MONTAGNANA – SANT'ELENA D'ESTE – S. MARGHERITA D'ADIGE – S. PIETRO VIMINARIO – S. URBANO – TERRASSA PADOVANA – URBANA – VEGGIANO – VESCOVANA – VIGHIZZOLO D'ESTE – VILLA ESTENSE.

Aperta a tutti gli architetti iscritti all'Albo Professionale da almeno 5 anni.

2ª Fascia – Comuni di:

ANGUILLARA – ARZERGRANDE – BAGNOLI – BAONE – BORGORICCO – BRUGINE – CAMPODARSEGO – CAMPO SAN MARTINO – CARMIGNANO DI BRENTA – CARRARA S. GIORGIO – CARRARA S. STEFANO – CARTURA – CASALE SCODOSIA – CASALSERUGO – CERVARESE S. CROCE – CINTO EUGANEO – CODEVIGO – CORREZZOLA – CURTAROLO – FONTANIVA – GALLIERA VENETA – GRANTORTO – LOREGGIA – LOZZO ATESTINO – MASERA' – MERLARA – MESTRINO – OSPEDALETTO EUGANEO – PERNUMIA – PIOMBINO DESE – PONTELONGO – POZZONOVO – ROVOLON – SACCOLONGO – SANT'ANGELO DI PIOVE – SAN GIORGIO DELLE PERTICHE – SAN GIORGIO IN BOSCO – S. GIUSTINA IN COLLE – S. PIETRO IN GU' – SOLESINO – STANGHELLA – TOMBOLO – TREBASELEGHE – TRIBANO – VILLA DEL CONTE – VILLAFRANCA PADOVANA – VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO – VO'.

Aperta agli Architetti iscritti all'Albo da almeno 8 anni che abbiano fatto parte di almeno una Commissione Edilizia che esercitino la professione in forma libera o dipendente, come attività prevalente nei settori urbanistico e/o edilizio; in ogni caso aperta agli architetti iscritti all'Albo da almeno 10 anni.

3ª Fascia – Comuni di:

ABANO – ALBIGNASEGO – ARQUA' PETRARCA – BATTAGLIA TERME – CADONEGHE – CAMPOSAMPIERO – CITTADELLA – CONSELVE – ESTE – GALZIGNANO – LIMENA – LEGNARO – MONSELICE – MONTAGNANA – MONTEGROTTO – NOVENTA PADOVANA – PIAZZOLA S.B. – PIOVE DI SACCO – PONTE S. NICOLO' – RUBANO – S. MARTINO DI LUPARI – SAONARA – SELVAZZANO DENTRO – TEOLO – TORREGLIA – VIGODARZERE – VIGONZA.

Aperta agli Architetti iscritti all'Albo da almeno 10 anni che abbiano fatto parte di almeno una Commissione che esercitino la professione in forma libera o dipendente come attività prevalente nei settori urbanistico e/o edilizio, in ogni caso aperta a tutti gli architetti iscritti all'Albo da almeno 15 anni.

COMUNE DI PADOVA requisiti minimi

Aperta agli Architetti iscritti all'Albo da almeno 12 anni che abbiano fatto parte di almeno una Commissione Edilizia, oppure che esercitino la professione in forma libera o dipendente, come attività prevalente, da almeno 12 anni, nei settori urbanistico e/o edilizio.

Le classi di Comuni individuate saranno soggette a verifiche periodiche.
L'Architetto pubblico dipendente non potrà candidarsi, come membro elettivo, nella Commissione del Comune in cui svolge la propria attività lavorativa.

Art. 4

La designazione avverrà tra tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti per ciascuna fascia.
I candidati idonei verranno iscritti in appositi albi, nelle fasce di pertinenza, secondo un ordine risultante per estrazione. I nominativi dei candidati, pervenuti successivamente al sorteggio vengono inseriti in ordine cronologico in coda all'Albo pertinente.
I nominativi segnalati non potranno far parte della designazione successiva fintantochè il Comune non avrà segnalato il rappresentante prescelto.
I nominativi non prescelti rientreranno in testa nell'elenco di appartenenza.
Qualora un Ente Pubblico chieda espressamente all'Ordine la designazione di un commissario in diretta rappresentanza del Consiglio o del Presidente, il Consiglio effettua la scelta sempre nel novero dei candidati della fascia corrispondente.

Art. 5

Non è ammessa la partecipazione contemporanea a più di una Commissione Edilizia salvo il caso di una eventuale sopravvenuta nomina esterna all'Ordine in una seconda Commissione, nell'ultimo anno di validità della prima.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 49 del Nuovo Testo delle Norme Deontologiche l'Architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia Commissione presso Enti Pubblici, è tenuto al rigoroso rispetto di quanto segue:

- dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della Commissione;
- dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato o incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
- si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria;
- non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in qualità di membro di diritto in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico.

Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'Architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questo associati.

Art. 7

L'Architetto Commissario deve verificare che l'istruttoria al progetto effettuata a cura del tecnico comunale sia esaurientemente esposta in forma scritta e firmata dal responsabile del'U.T.C. e che i singoli progetti all'esame siano presentati in forma completa ai fini della leggibilità.

Art. 8

L'Architetto Commissario è tenuto ad accertarsi che il lavoro della Commissione si svolga su un o.d.g. progressivo di protocollo che potrà essere modificato solo per casi eccezionali su motivata proposta del Presidente, citata nel verbale, in quanto espressamente richiesta dall'Amministrazione.

Art. 9

L'Architetto Commissario deve richiedere, nel caso di manifesta violazione dei limiti di competenza dei progettisti, l'espressa citazione nel verbale e nel contempo segnalarla al Consiglio dell'Ordine.

Art. 10

L'Architetto Commissario deve sempre manifestare il proprio giudizio in maniera chiara ed inequivocabile ed in caso di diniego vigilare che il parere espresso dalla Commissione sia adeguatamente e chiaramente motivato.

Art. 11

L'Architetto Commissario deve mantenere un rapporto informativo con l'Ordine di appartenenza comunicando la propria nomina, l'elenco dei componenti la Commissione e le eventuali variazioni.
L'Architetto Commissario deve segnalare al Presidente dell'Ordine gli eventuali illeciti e fatti di rilievo riscontrati.

Art. 12

L'Architetto Commissario è tenuto a conoscere approfonditamente la legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica nonché le norme attuative di P.R.G. ed il Regolamento Edilizio Comunale.
Si fa carico di segnalare al Consiglio dell'Ordine ed alle Commissioni di lavoro da questo istituite, le eventuali carenze e contraddizioni ed imprecisioni dei suddetti regolamenti in modo da contribuire all'opera dell'Ordine tesa alla semplificazione delle procedure, alla omologazione dei regolamenti, alla riduzione dei margini di discrezionalità.

Art. 13

L'Architetto può partecipare oltre alle Commissioni nelle quali è "membro di diritto" in virtù del mandato politico/amministrativo, o nella veste di pubblico dipendente, anche a Commissioni esterne, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 14

Le presenti norme integrano quelle del Testo Unificato delle Norme di Deontologia per l'Esercizio della Professione di Architetto.
L'inosservanza delle presenti norme di comportamento costituisce violazione deontologica e sarà soggetta al giudizio del Consiglio dell'Ordine.

Padova, 7 aprile 1994

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Padova, 8 settembre 1995

Prot. n. 1775

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ORDINE ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Loro Sedi

Oggetto: **Comunicazioni obbligatorie al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova,

TENUTO CONTO

che, dalla fase di approvazione, presentazione e divulgazione delle nuove Norme di Deontologia ad oggi ha ripetutamente ricordato sia verbalmente, in riunioni con gli Iscritti, sia tramite note apparse sulle circolari-notiziario, l'importanza di attenersi al dettato di tali Norme;

che, per l'assolvimento di alcune di esse, esistono precisi obblighi attinenti a **comunicazioni specifiche da inoltrare all'Ordine stesso**;

che a tal proposito e allo stato attuale delle cose, nonostante le sollecitazioni di cui sopra, un limitato numero di iscritti ha assolto agli obblighi previsti;

RAMMENTA

nello specifico, che l'Art. 49 prevede che ".....l'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti Pubblici" ..... "informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione", da intendersi tramite comunicazione scritta firmata.

RICORDA

inoltre, che, in base all'art. 60 delle suddette Norme, anche tale inosservanza **costituisce infrazione disciplinare** ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Approvato nella seduta del Consiglio del 6 settembre 1995

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA – Galleria Porte Contarine, 4

IL SEGRETARIO
Dott. Arch. Alessandro Zaffagnini

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Paolo Roncali